



ORDINANZA NR. 18

IL SINDACO

PREMESSO

che con ordinanza NR.13 del 7 agosto 2006 sono stati introdotti particolari vincoli e limitazioni alla distribuzione di volantini e manifesti commerciali su tutto il territorio comunale,

RILEVATO che in merito alle nuove disposizioni si è aperto un confronto con gli operatori del settore, commercianti locali ed agenzie di distribuzione del materiale pubblicitario, che ha portato gli stessi ad assumere impegni nella direzione di uno svolgimento del servizio di distribuzione più corrispondente alle prescrizioni in materia, atte ad eliminare gli inconvenienti dovuti ad una errata distribuzione di volantini pubblicitari;

CONSIDERATO che in apposita riunione del 27 ottobre 2006 gli operatori del settore commerciale intervenuti hanno richiesto la modifica delle previsioni contenute nell'ultima ordinanza del 7 agosto u.s.;

RITENUTO opportuno accogliere tale istanza, e quindi revocare la precedente Ordinanza nr. 13 del 7.8.06, ripristinando le norme previste dalla ordinanza nr 182/PM del 28.11.2004.

Visto l'art. 50, comma 3, e l'art. 54 del D.Leg.vo 18/08/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs.vo 15/11/1993 n. 507;

ORDINA

con decorrenza 31.10.2006, la revoca della precedente Ordinanza nr. 13 del 7.8.2006, rimanendo in vigore le previsioni normative contenute nella Ordinanza nr. 182/PM del 28.11.2004, che di seguito si richiamano e si confermano:

- 1)
 - a) **in tutto il centro urbano, il divieto di apposizione sul parabrezza dei veicoli in sosta di manifestini commerciali, nonché il divieto di deposito di volantini sulle soglie e gli infissi delle abitazioni, tra i battenti delle porte ed ogni altra forma di diffusione, restando consentita esclusivamente la distribuzione a mani direttamente degli utenti, od il recapito all'interno delle loro abitazioni o cassette postali.**
 - b) **E' fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non imbrattare il suolo.**
 - c) **E' vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini da velivoli o veicoli.**
- 2) **Il soggetto passivo di cui all'art.6 del D.L.vo 507/93 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comando di Polizia Municipale apposita dichiarazione indicando la data in cui sarà effettuata la pubblicità, il numero degli addetti utilizzati e l'elenco delle strade interessate alla diffusione.**
- 3) **I contravventori a quanto previsto al punto 1) saranno soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00, prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs.vo 18/8/2000 n. 267.**
- 4) **I contravventori a quanto previsto al punto 2) saranno soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 1000,00 prevista dall'art.24 del D. L.vo 507/93;;**
- 5) **Nel caso di reiterata contravvenzione, qualora il Comando della Polizia Municipale accerti che la ditta interessata ha avuto a suo carico già nr. 3 contravvenzioni, si applicherà direttamente il massimo della sanzione edittale prevista.**

Gli Agenti ed ufficiali della forza Pubblica sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

Dalla residenza Municipale, li 31.10. 2006

PER IL SINDACO

(Dr. Giuseppe INDOLFI - Vice Sindaco)